



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

Ufficio Formazione

Schede informative:

ECONOMIA - La detassazione delle somme legate ad incrementi della produttività (art. 2 D.L. 93/2008)

Con il D.P.C.M. Del 22 gennaio 2013, è stato riconfermato il beneficio della detassazione del salario variabile legato alla produttività.

L'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali continuano ad essere sostituite da un'unica imposta pari al 10%.

Anche per il 2013, l'importo massimo detassabile è di 2.500 euro lordi a favore dei lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, all'importo di 40.000 euro (comprensivo delle somme assoggettate alla detassazione).

Ammessi al beneficio sono gli importi corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali, anche accordi quadro, o aziendali che prevedano modalità di organizzazione finalizzate ad una maggiore produttività e competitività aziendale. I datori di lavoro devono depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione con allegata auto dichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del Decreto vigente. L'agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo.

I principali Istituti che possono dare luogo alla agevolazione fiscale sono tutti quelli erogati con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Voci che devono essere collegate:

- all'andamento del fatturato;
- ad una maggior soddisfazione delle clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro;
- ai minori costi di produzione a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie;
- alla lavorazione di periodi di riposo concordati (es. ROL);
- a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal CCNL;
- a premi di rendimento o produttività ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

corrisposte in funzione di particolari sistemi di orario adottati dall'azienda come a ciclo continuo, banca ore, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili od elastiche.

Viene inoltre introdotta una nuova definizione di retribuzione di produttività intendendo per essa quelle voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento sotto elencate:

- a) introduzione della flessibilità dell'orario di lavoro;
- b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante programmazione aziendale delle giornate eccedenti le due settimane;
- c) attivazione di interventi relativi alla fungibilità delle mansioni ed integrazione delle competenze, sempre nel rispetto della L. 300/70.

Tali redditi non concorrono ai fini fiscali e alla determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).

I soggetti interessati:

Riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati del settore privato con contratto a tempo determinato, indeterminato e di somministrazione. Sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente (ad esempio Co.Co.Co. e “a progetto”).

Aggiornamento giugno 2013